



**L' ANTIRICICLAGGIO**

# **Oltre alla forma LA SOSTANZA**

**AREZZO  
30 MAGGIO 2012**


***“Non e’ tollerabile che l’obiettivo del profitto possa essere disgiunto dalla correttezza dei comportamenti”***

***È sempre in agguato il rischio che, per il proprio tornaconto o per malintese convenienze aziendali, taluni operatori, a diversi livelli decisionali, possano indursi ad accettare o addirittura ricercare fondi di dubbia provenienza.”***

**Mario Draghi 22 luglio 2009 alla Commissione Antimafia**

# **COS'E' IL RICICLAGGIO?**

**Il “riciclaggio” è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l'economia mettendone a repentaglio la democraticità.**



**Art. 648 bis Riciclaggio, Capo II, titolo XIII del secondo libro del codice penale (dei delitti contro il patrimonio)**

**“fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro**

**La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.”**

# **LA RILEVANZA GIURIDICA DEI DELITTI TRIBUTARI**

## **Due scuole di pensiero**

**Una interpretazione rigorosa e restrittiva per lungo tempo ha voluto escludere dalla categoria dei reati presupposto i delitti in materia fiscale.**

**L'altra invece alla luce della ratio che muove il quadro giuridico generale riconosce il delitto tributario come reato presupposto del crimine di riciclaggio**

## **LA RILEVANZA GIURIDICA DEI DELITTI TRIBUTARI**

**Emendamento Fleres al decreto legge 103/2009, correttivo del decreto legge 78/2009, poi convertito in legge ottobre 2009.**

***“al comma 3...aggiungere in fine le seguenti parole ..... né comporta l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”;***

**LA RILEVANZA GIURIDICA DEI DELITTI TRIBUTARI**

**A Parigi il 16 febbraio 2012**

**Il GAFI, l'organismo internazionale che coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha aggiornato le proprie "raccomandazioni" con :**

**L'introduzione formale nella sfera dei reati presupposto di riciclaggio dei reati fiscali in materia di imposte dirette ed indirette.**

### **1) L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA (art. 15 e ss)**

**Il Decreto prevede precise norme**

- **in tema d'identificazione della nuova clientela**
- **in tema di controllo/adequata verifica della clientela già acquisita**

**al fine di poter correttamente individuare  
la “rischiosità riciclaggio”**



**e quindi valutare l'opportunità di procedere o non  
procedere all'apertura dei rapporti richiesti oppure  
di mantenere o chiudere i rapporti in essere.**



## **Art. 15**

**Gli Intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:**


**a) quando instaurano un rapporto continuativo;**

**b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata;**

## **Art. 15**

**c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;**

**d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.**



# UTENTI OCCASIONALI


Particolare attenzione va in ogni caso riservata agli utenti occasionali, con i quali l'operatore deve assumere un atteggiamento più prudente e avvertito che può giungere fino a non accettare le operazioni richieste, quando queste risultino di importo superiore ad una determinata soglia o non rendano evidenti le motivazioni economiche sottostanti (informando ovviamente, in via preventiva il superiore gerarchico).



## **TITOLARE EFFETTIVO**

**U) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;”.**

*Lettera u) articolo 1 decreto 231 modificato dal decreto 18 settembre 2009.*



**INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA**

- art. 369 e 369 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott.ssa [REDACTED] Sost. Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di [REDACTED],

Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

[REDACTED]

**INFORMA**

la persona sopraindicata che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati  
p.e p. dagli artt


- 1) 81 cpv. c.p., 55, 2° e 4° comma, in relaz. agli artt. 11, 1° comma, lett. a) e 15, 1° comma, lett. a) e d) del d.lgs. 231/07 perché, nelle qualità rispettivamente innanzi attribuite, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, accendevano per conto di [REDACTED] conti correnti intestati a società a questi riconducibili o a soggetti a lui vicini, ben consapevoli che tali rapporti erano frutto di interposizione fittizia di persona, quindi consentivano ad [REDACTED] ed ai suoi dipendenti e sodali di operare su tali conti correnti sia in difetto di alcuna verifica sui soggetti che effettuavano le singole operazioni, sia verificando falsamente colui che eseguiva l'operazione, ben consapevoli che il *dominus* delle stesse era [REDACTED] con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi di mezzi fraudolenti, ovvero dell'interposizione fittizia delle società di capitali o delle persone cui i conti correnti erano intestati, frutto di interposizione a loro ben nota ed idonea ad ostacolare l'individuazione in [REDACTED] del soggetto che aveva effettuato l'operazione.

In [REDACTED] in date antecedenti e prossime ai primi mesi del 2008 .

## **4) Gli obblighi di segnalazione U.I.F. (art. 41)**

***Gli intermediari segnalano all'U.I.F. quando***

- ***sanno***
- ***sospettano***
- ***hanno motivi ragionevoli di sospettare***




***che sono in corso o sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo***

# **BANCA D'ITALIA**

## **Gli indicatori di anomalia per gli intermediari**

**Provvedimento n. 616 del 24 agosto 2010**



## L'ANTIRICICLAGGIO

- **Operazioni incongruenti con il profilo economico finanziario del cliente**
- **Utilizzo frequente della tecnica di frazionamento delle operazioni**
- **Operazioni che evitano il transito sul conto corrente del cliente**
- **Riluttanza del cliente a dare informazioni corrette per l'esecuzione dell'operazione**
- **Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante.**




# **G I A N O S**

## **Generatore di Indici di Anomalia per le Operazioni Sospette**

- **Realizzato in ambito associativo interbancario**
- **Non è obbligatorio e non è esaustivo**
- **Si basa sull'analisi delle registrazioni dell'Archivio Unico Informatico (AUI)**

# **Mezzi di pagamento (art. 49)**



**Dal 30 aprile 2008**


**È vietato il trasferimento a qualsiasi titolo  
tra soggetti diversi di**

- **Denaro contante**
- **Libretti di deposito bancari**
- **Libretti postali al portatore**
- **Titoli al portatore in euro o valuta estera**



**Quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.**

- **per “pochi attimi” 5.000 euro nel 2008**
- **con il d.l. n. 112 del 25/6/2008 a 12.500 euro**
- **con la legge 122 del 30/7/2010 a 5.000 euro**
- **con il decreto 138 del 13/8/2011 a 2.500 euro**
- **CON IL DECRETO 201 DEL 6/12/2011 A 1.000 euro**



*Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa.*

*Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per scritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti.*

*A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.*

# **ARTICOLO 51**

***Gli intermediari che hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 ed all'articolo 50 ne riferiscono (“comunicazione”) entro 30 giorni al Ministero dell'economia.***



## **Art. 7 Delibera Banca d'Italia n. 616 del 24.08.2010**

**Gli intermediari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.**

***Circolare esplicativa Mef  
4 novembre 2011  
in materia di disciplina  
antiriciclaggio;  
obblighi di comunicazione ai  
sensi dell'articolo 51 del D.  
Lgs.231/2007.***

## L'ANTIRICICLAGGIO

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente **non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49** e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51.



**Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa.** I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.

## **COMUNICAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA**

**Il punto 11 dell'articolo 12 del decreto 210 aveva introdotto l'obbligo, in caso di comunicazione al Mef di violazioni circa i mezzi di pagamento tracciabili contenuti nell'articolo 49 del decreto 231/2007, di estendere tale comunicazione anche all'Agenzia delle Entrate.**

**L'art. 9 del decreto fiscale approvato dal CdM il 24 febbraio 2012 ha sostituito la Guardia di Finanza all'Agenzia delle Entrate.**

**Sarà la Gdf, se lo riterrà opportuno, a dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate.**

## **Gli assegni bancari e postali**

- **emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**
- **emessi all'ordine del traente possono essere girati solo per l'incasso ad una banca o alle Poste indipendentemente dall'importo facciale.**

# Operazioni frazionate

La 231/2007, lettera m) art. 1, innovando rispetto al sistema precedente, definisce come operazione frazionata

*“un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.*





## **ESONERO PER GLI STRANIERI**

*Gli acquisti di “BENI” presso dettaglianti per importi pari o superiori a mille euro potranno essere pagati in contanti dagli stranieri privati.*

*Beni ma non servizi come ad esempio le prestazioni alberghiere.*



***PER EVITARE RICICLAGGI CRIMINALI IL  
NEGOZIANTE DOVRÀ***

- 1. acquisire dallo straniero la fotocopia del passaporto e un'autocertificazione attestante le condizioni di cittadinanza e di residenza.***
- 2. versare il contante in un suo conto corrente consegnando al bancario la fotocopia del passaporto e lo scontrino emesso.***
- 3. inviare alle Entrate un'apposita comunicazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.***

E' stato posticipato al 1 luglio 2012 il termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più ordinare pagamenti per cassa in contanti a fronte di stipendi, pensioni, pagamento di prestazioni d'opera.

# **ART. 58 231/2007**

## **LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE**

### **PER LE VIOLAZIONI DEL TITOLO III**

**(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)**



## LE SANZIONI PER I CLIENTI

- Dall'1 al 40% per le violazioni all'articolo 49, dalle operazioni in contanti agli assegni non tracciabili. Il minimo della sanzione dall'agosto 2010 è di 3.000 euro.
- Dal 10 al 20% del saldo del libretto per le violazioni inerenti i libretti. Anche qui il minimo della sanzione è di 3.000 euro, con la novità che se il saldo del libretto è sotto ai 3.000 euro la sanzione sarà il saldo stesso.

## LE SANZIONI PER I BANCARI

Dall'1 al 40% per le violazioni all'articolo 49, dalle operazioni in contanti agli assegni non tracciabili. Il minimo della sanzione dall'agosto 2010 è di 3.000 euro.

Dal 10 al 20% del saldo del libretto per le violazioni inerenti i libretti. Anche qui il minimo della sanzione è di 3.000 euro, con la novità che se il saldo del libretto è sotto ai 3.000 euro la sanzione sarà il saldo stesso.

Dal 3 AL 30% dell'importo dell'operazione in caso di omessa comunicazione al Mef.

## L'OBLAZIONE

**Secondo l'articolo 16 legge 689/1981 si può pagare il doppio del minimo della sanzione edittale, entro 60 giorni dalla notifica, rinunciando al ricorso.**

**L'oblazione può essere applicata solo alla violazioni in tema di trasferimento di denaro, libretti, assegni, di importo non superiore a 250.000 euro.**

**Si supera anche lo scoglio dei 3.000 euro minimo.**

## L'ANTIRICICLAGGIO

### Art. 58

#### Violazioni del Titolo III

- 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. (*contanti e assegni*)
  - 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. (*saldo dei libretti*)
- 3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore. (*Sempre libretti ma omessa comunicazione del trasferimento*)
- 4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. (*Money transfert*)

## L'ANTIRICICLAGGIO

5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. (*Libretti intestazione fittizia*)
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. (*Libretti intestazione fittizia all'estero*)
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. (*per omessa comunicazione al Mef*).

## L'ANTIRICICLAGGIO

***“Il vento  
non si ferma  
con le mani”***

***Seneca***

